

COMUNE DI BAUCINA

Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (art. 13 della L.R. n. 10 del 30/4/91).

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 11-04-06
Pubblicato all'albo Pretorio il 23-04-06 al 07-05-06
In vigore dal 1-06-2006

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

Questo Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 13 della L.R. 10/91, regola la concessione di: sovvenzioni; contributi, sussidi ed ausili finanziari; disciplina: procedure, criteri e modalità per l'attribuzione di vantaggi economici in favore delle associazioni di qualsiasi genere e stabilisce criteri per l'erogazione dei contributi stessi.

ART.2

TIPI D'INTERVENTO

Gli interventi patrimoniali possono concretarsi in erogazione in denaro o in esecuzione di oneri finanziari per prestazioni finalizzate nell'ambito dei servizi appresso indicati: assistenza, sport, turismo e tempo libero, pubblica istruzione, attività di volontariato. Sono esclusi dal presente Regolamento gli interventi e le concessioni specificamente disciplinate da leggi di settore.

ART.3

INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI. CRITERI E DURATA DEI BENEFICI.

- A) I beneficiari devono avere sede legale o operativa da almeno un'anno nel comune di Baucina e l'attività svolta nell'ambito comunale deve essere di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione dell'immagine della comunità
- B) L'entità dei benefici, il numero e la tipologia degli stessi vengono stabiliti ogni anno entro il 28 febbraio.
- C) Nelle more dell'approvazione del bilancio, l'assistenza economica nelle sue varie forme, ed i finanziamenti alle scuole, ed alle Associazioni Sportive possono essere erogati, nella misura di 1/12 mensile rispetto alla somma programmata nell'anno precedente.
- D) Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze al fine di ottenere quanto elencato al precedente art. 2 ed i tempi dell'istruttoria e della concessione delle sovvenzioni, dei contributi e delle richieste d'inserimento nelle varie graduatorie, variano per i singoli benefici e come tali vengono indicati appresso.
- E) Le istanze vanno indirizzate al Sindaco in carta semplice.

TITOLO II

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

ART. 4

- A) Il Comune può concedere sovvenzioni a: enti pubblici o privati e ad organizzazioni e/o associazioni che hanno finalità assistenziali, socio-culturali, turistiche, impiego del tempo libero, società sportive, scuole ed istituti d'istruzione e cultura, al fine di assicurare lo svolgimento e/o il proseguimento della

loro attività purché con finalità e interesse pubblico coerente con gli indirizzi politico-amministrativi del Comune;

B) Agli stessi soggetti sopra esposti e per le stesse finalità possono essere concessi contributi e prestazioni finalizzate all'organizzazione ed allo svolgimento di specifiche attività, manifestazioni, convegni ed altre iniziative d'interesse pubblico.

C) Può concedere, se richiesto, il "Patrocinio" nella fattispecie di agevolazioni consentite dalla legge in materia di pubbliche affissioni per le manifestazioni che hanno attinenza con le finalità e con i programmi dell'Amministrazione Comunale. Onere per il richiedente è la dicitura d'apporre sui manifesti "Con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Baucina".

ART.5

CONTRIBUTI A SOCIETÀ' SPORTIVE

I contributi debbono essere erogati solo a quelle società che promuovono attività sportive in favore dei giovani nel territorio Comunale e che nel loro statuto sia espressamente escluso lo scopo di lucro.

- 1) L'istanza va presentata al protocollo comunale entro il 28 febbraio, corredata dalla documentazione appresso indicata:
 - a) Copia atto costitutivo e/o dello statuto
 - b) Autocertificazione a firma del presidente, legale rappresentante della società attestante che: la società opera nel territorio da almeno un'anno, dispone di adeguata attrezzatura, idonea organizzazione e sufficiente capacità finanziaria.
 - c) Bilancio preventivo sulle attività da realizzare.
 - d) Ultimo bilancio consuntivo o analogo documento contabile da cui si possono evidenziare i movimenti finanziari relativi all'attività del richiedente;
- 2) L'ufficio competente, ricevute le istanze, entro trenta giorni informa la società dell'idoneità o meno, della documentazione.
- 3) L'ammontare del contributo viene determinato sulla base del programma dell'anno per cui si chiede il contributo stesso, fino ad un importo massimo del 50% di esso subordinato alla disponibilità esistente in bilancio al capitolo specifico. Nel caso di esiguità di fondi, detta percentuale verrà ridotta di quanto necessario per soddisfare le richieste di tutte le società ritenute idonee.

ART.6

CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI

- 1) Possono essere erogati contributi per manifestazioni nel campo della cultura, del turismo e delle feste religiose ad Enti morali, parrocchie ed associazioni che operano nel settore.
- 2) Le domande debbono pervenire entro il 28 febbraio dell'anno in corso alle manifestazioni da svolgere.
- 3) I documenti d'allegare alla domanda sono:
 - copia atto costitutivo e/o copie dello statuto
 - autocertificazione a firma del legale rappresentante da cui si evinca che il richiedente operi nel territorio da almeno un anno, che dispone di adeguate attrezzature, idonea organizzazione, e se riceve contributi da altre fonti, l'entità e la provenienza
- 4) Relazione sulle attività da svolgere con relativa previsione di spesa.
- 5) Ultimo bilancio consuntivo od analogo documento contabile da cui si evidenziano i movimenti finanziari relativi all'attività del richiedente.
- 6) Il richiedente riceve risposta in merito all'esito dell'istanza entro 30 giorni dalla data della richiesta.
- 7) L'ammontare del contributo non supera il 50% della spesa prevista ed è comunque subordinato alla disponibilità esistente in bilancio al capitolo specifico. Nel caso di esiguità dei fondi detta percentuale verrà ridotta di quanto necessario per soddisfare tutte le richieste pervenute e ritenute idonee.
- 8) L'erogazione del contributo assegnato avviene in due soluzioni un primo acconto entro sessanta giorni dalla disponibilità dei fondi stanziati per l'anno in cui è stata fatta la richiesta ed il saldo entro 50 giorni dalla presentazione del rendiconto.
- 9) Per eventuali manifestazioni non inserite nel programma allegato all'istanza di contributo, può venire erogato un contributo forfettario a consuntivo, debitamente documentato, della manifestazione stessa ed in rapporto all'importanza.

ART.7

ENTI ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSE

- 1) Possono essere elargiti contributi diretti alla costruzione o alla conservazione di luoghi aperti al culto e di strutture annesse, di carattere socio educativo e di aggregazione giovanile.
- 2) Le istanze dovranno pervenire entro il 28 agosto. L'entità del contributo viene stabilito nell'ambito del bilancio comunale. L'erogazione del contributo viene concesso con le stesse modalità di cui all'art. 6 punto 9.

TITOLO III

BENEFICI ASSISTENZIALI

ART. 8

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO E

MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA SCOLASTICA

- A) Al fine di fornire agli studenti, anche frequentanti le scuole private assistiti dai servizi sociali, residenti nel Comune di Baucina che frequentano la scuola dell'obbligo nel Comune ed appartenenti a nuclei familiari bisognosi, beni idonei a sostenere gli stessi in ogni situazione di svantaggio economico, il Comune può erogare contributi alla famiglia.
- B) Le famiglie in stato di bisogno dovranno inoltrare istanza sugli appositi modelli predisposti dell'Ufficio di servizio sociale, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il servizio sociale in presenza di più domande procederà a redigere una graduatoria tenuto conto dell'ISEE, (indice della situazione economica equivalente determinata con i criteri fissati dal D.L.vo n. 109 del 31/3/98 e successive modificazioni) e della composizione familiare.

Per tali prestazioni la pensione sociale o l'assegno sociale, l'indennità per autonomia, per disabilità totale o parziale deve essere considerata al fine della compilazione della graduatoria. Il nucleo che usufruisce di queste ultime indennità verrà inserito nella graduatoria in ordine successivo rispetto a quelli che non ne beneficiano.

C) Il nucleo per potere accedere al beneficio (acquisto blocchetti, buoni mensa, occhiali, materiale di cancelleria etc..) deve essere titolare di un'I.S.E. (indice situazione economica, determinata con i criteri fissati dal D.L.vo n. 109 del 31/03/1998, e successive modificazioni) non superiore ad € 5.000,00 aggiornato annualmente al tasso d'inflazione.

D) La somma da prevedere per tale intervento viene stabilita annualmente nella relazione programmatica.

E) L'Amministrazione Comunale attribuisce annualmente delle borse di studio da assegnare a studenti meritevoli a titolo d'incentivo la prosecuzione dell'iter scolastico dopo il conseguimento della scuola dell'obbligo e delle scuole superiori a studenti residenti e domiciliati a Baucina da almeno due anni che hanno concluso l'anno scolastico con un giudizio di "Ottimo" (mantenendo il limite del reddito)

F) L'entità ed il numero delle borse di studio da erogare verrà stabilita annualmente. Gli studenti beneficiari saranno segnalati dai Dirigenti Scolastici.

ART.9

ENTI ED ASSOCIAZIONI

1. Possono essere erogati contributi ad Enti morali pubblici e privati ad associazioni di volontariato operanti nel Comune per il perseguimento dei propri scopi istituzionali da almeno un anno.
2. Le domande debbono pervenire con le stesse modalità di cui all'art. 7.
3. Il contributo viene concesso a giudizio della G.M, la quale tiene conto del numero dei soggetti assistiti e del tipo di utenza (anziani, minori, handicappati, tossicodipendenti), delle attività svolte dai richiedenti e dai risultati ottenuti.
4. Il contributo viene erogato in una unica soluzione entro dicembre dell'anno per il quale viene chiesto, tenuto conto delle somme previste nella relazione programmatica.

ART.10

FORNITURA DI GENERI DI PRIMA NECESSITA'

Su proposta del Servizio Sociale e qualora sia ritenuta la soluzione migliore per garantire al nucleo familiare il necessario, si provvederà alla fornitura di generi alimentari di prima necessità in sostituzione totale o parziale delle forme di assistenza economica.

La fornitura di detti prodotti viene ordinata a ditte locali prescelte tramite il criterio del maggior vantaggio offerto. Il relativo ragguaglio economico può essere acquisito nel rispetto delle disposizioni di leggi vigenti in materia di fornitura di beni. La fornitura di beni va ordinata alla ditta aggiudicataria tramite buoni da staccarsi da un registro a doppia copia firmati dal responsabile del servizio competente per materia in esecuzione del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento assistenziale. Ciascun buono deve indicare gli estremi del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento in materia, la ditta incaricata della fornitura, le generalità del beneficiario, la specificazione del capitolo del PEG su cui grava la relativa spesa. La ditta prescelta, ad avvenuta consegna del materiale indicato nel buono, trattiene quest'ultimo, sottoscritto dal beneficiario a conferma della merce ricevuta, per allegarlo alla fattura che emetterà all'Ente a fine mese cui si riferisce il periodo di assistenza.

ART.11

CONTRIBUTO SU FARMACI MUTUABILI NON COPERTI DAL SSN.

Possono accedere a tale contributo per spese farmaceutiche e sanitari e non coperte dal SSN. i cittadini che hanno un'ISE non superiore al minimo vitale. Il contributo è annuale e viene erogato nella misura del 50% delle spese sostenute e, comunque fino a un massimo di € 250,00 previa presentazione di scontrini fiscali.

Le domande devono essere presentate dall'1 al 15 Luglio di ogni anno su modelli predisposti dall'ufficio competente, corredate dalla attestazione ISEE, . Di tutte le domande pervenute viene stilata una graduatoria in base all'ISEE. L'atto deliberativo, relativo agli aventi diritto al contributo secondo l'ammontare stabilito dal programma annuale, viene approvato entro dicembre.

ART.12

BUONO SOCIO-SANITARIO

Il buono socio-sanitario si concretizza nell'istituzione di buoni erogati a soggetti in difficoltà per sostenere e/o acquistare prestazioni a carattere socio-sanitario

ART.13

FINALITA'

I buoni socio-sanitari sono un mezzo attraverso cui sostenere a livello domiciliare i soggetti in difficoltà al fine di favorire la loro permanenza nell'ambiente di vita e di relazione propri attraverso una gamma di prestazioni determinate e calibrate alle esigenze specifiche di ciascuno, evitando o ritardando anche l'accesso al regime di ricovero in istituto.

ART.14

DESTINATARI

Il buono socio-sanitario è destinato a:

- anziani non autosufficienti che fruiscono dell'indennità di accompagnamento;
- disabili gravi (L.104/92 art.3 comma 3) che non fruiscono dell'indennità di accompagnamento;
- altri soggetti in difficoltà.

ART.15

TIPOLOGIA

Il buono socio-sanitario consiste in un titolo per l'acquisto di specifiche prestazioni presso Enti, strutture, professionisti accreditati presso l'Amministrazione Comunale e segnatamente:

Prestazioni sociali

1. Disbrigo pratiche;
2. Accompagnamento per visite mediche, specialistiche e riabilitativa;
3. Aiuto domestico.

Prestazioni sanitarie e parasanitarie

1. Acquisto farmaci non coperti dal servizio sanitario nazionale;
2. Prestazioni infermieristiche domiciliari ivi comprese quelle per la prevenzione e la cura delle piaghe da decubito non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
3. Prestazioni domiciliari di fisioterapia riabilitativa non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.

ART.16

REQUISITI

Possono presentare istanza i soggetti individuati all'art. 3 che alla data di pubblicazione di apposito bando siano in possesso dei seguenti requisiti:

Anziani

- Et  non inferiore ai 65 anni per gli uomini e 60 per le donne;
- Invalidit  non inferiore al 67 % documentata dal verbale della Commissione medica;
- Non essere titolare dell'indennit  di accompagnamento.

Portatori di handicap grave:

- essere in possesso della certificazione attestante la disabilit  grave ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 104/92 (senza accompagnamento).

Soggetti in difficolt :

- essere in possesso di apposita documentazione acclarante lo stato di bisogno collegato alla presenza di particolari patologie semi invalidanti o invalidanti che richiedano cure e terapie non forniti dal servizio sanitario nazionale.

ART.17

PROCEDURE PER L'ACCESSO

L'accesso al beneficio   subordinato alla presentazione di apposita istanza entro i termini stabiliti dal bando da pubblicarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le domande saranno esaminate dall'Assistente Sociale che provveder  a redigere apposita scheda di valutazione nella quale saranno raccolte informazioni a carattere socio-familiare, economico e socio-sanitario e che daranno luogo ad un piano personalizzato di assistenza calibrato al caso esaminato.

ART.18

CRITERI DI VALUTAZIONE

Sulla scorta dei dati riportati nella scheda di valutazione verranno attribuiti i seguenti punteggi:

1. valutazione socio-familiare.....max punti 30;
2. valutazione economica.....max punti 30;
3. valutazione socio-sanitaria.....max punti 40.

Valutazione socio-familiare

Comprende la valutazione della rete familiare e della condizione abitativa.

1.1 Rete familiare:

a) Anziani

	PUNTI
Vive solo	15
Non ha figli	10
Non ha figli conviventi e/o residenti	10
Ha un figlio solo convivente e/o residente	8
Ha più figli conviventi e/o residenti	5

b) Portatori di Handicap

	PUNTI
Vive solo	25
Vive con i genitori o familiari di età superiore ai 65 anni	20
Vive con i genitori o familiari di cui uno di età superiore ai 65 anni	15
Vive con i genitori o familiari di età inferiore ai 65 anni	10

c) Altri soggetti in difficoltà:

	PUNTI
Vive solo	25
Vive con familiari di età superiore ai 65 anni	20
Vive con familiari di cui almeno uno di età superiore ai 65 anni	15
Vive con familiari di età inferiore ai 65 anni	10

1.2 Abitazione:

Se la casa presenta barriere architettoniche.....punti___ (max p.5)

TOTALE PUNTI___ (max punti 30).

Si intendono barriere architettoniche, che limitano l'autonomia dell'anziano e creano difficoltà per la sua assistenza, le scale, i servizi igienici inadeguati, la mancanza di acqua calda, di riscaldamento in tutti o in parte degli ambienti.

Valutazione economica

Documento indispensabile per la valutazione economica è la certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)

Si attribuiscono i *seguenti punteggi*:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ▪ Fino a €. 2.000,00 | punti 30 (in ordine decrescente) |
| ▪ Da €. 2.001,00 a €. 5.000,00 | punti 25 |
| ▪ Da €. 5.001,00 a €. 9.000,00 | punti 20 |
| ▪ Oltre €. 9.000,00 | punti 10 |

Valutazione socio-sanitaria sulla base del certificato medico

Comprende le seguenti aree:

1. *grado di autonomia:*

- | | |
|--------------------------------|----------|
| ▪ non autosufficiente | punti 25 |
| ▪ parzialmente autosufficiente | punti 15 |
| ▪ autosufficiente | punti 0 |

2. *Interventi in trattamento*

- | | |
|---|---------|
| ▪ Assistenza infermieristica non servita dal servizio sanitario nazionale | punti 5 |
| ▪ Assistenza riabilitativa non servita dal servizio sanitario nazionale | punti 5 |
| ▪ Ricorso a farmaci non serviti dal servizio sanitario nazionale | punti 5 |

Totale punti _____

(max punti 40)

ART.19

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Sulla base dei punteggi riportati da ciascun richiedente l'ufficio servizi sociali redigerà apposita graduatoria entro 30 gg. dalla data di scadenza del bando.

La graduatoria approvata da apposito provvedimento del Responsabile del Servizio verrà pubblicata nelle forme di legge ed avrà la valenza per l'intero anno solare di riferimento.

Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 10 gg. Dalla data di pubblicazione della graduatoria.

ART.20

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL BUONO

Per l'assegnazione dei buoni socio-sanitari si procederà secondo l'ordine di graduatoria sino alla concorrenza degli stanziamenti assegnati nel capitolo di spesa in ciascun esercizio finanziario. Nel

rispetto della libera scelta del beneficio il servizio sociale informa l'interessato degli Enti, organizzazioni, professionisti accreditati presso cui è possibile acquistare le prestazioni tramite i buoni.

ART.21

IMPORTO E DURATA DEI BUONI

Il numero ed il valore dei buoni socio-sanitari sarà stabilito annualmente con apposito provvedimento della G.M., a seguito dell'approvazione del bilancio e sarà commisurato alla capacità di spesa sulla base delle risorse stanziare nel capitolo di riferimento.

Il buono socio-sanitario ha durata annuale, salvo decadenza del diritto del soggetto intestatario.

Valore dei buoni

1. €. 400,00
2. €. 600,00
3. €. 800,00
4. €. 1.000,00

ART.22

ACCREDITAMENTO

Attraverso la stipula di apposita convenzione verrà istituito un apposito elenco, delle strutture e dei professionisti accreditati che erogheranno le prestazioni acquistabili tramite il buono socio-sanitario.

Costituiscono requisiti per l'accREDITAMENTO le seguenti condizioni:

- esperienza da almeno un anno nel settore;
- svolgimento delle prestazioni da parte di personale qualificato in relazione alla specificità dell'intervento erogato;
- possesso dell'idoneità professionale, nonché organizzativo-gestionale;
- assenza da parte del responsabile legale di condanne penali e procedimenti in corso;
- insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione dell'art.10 della L. 31/05/65 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (norme antimafia)
- sottoscrizione del patto di accREDITAMENTO;
- tutti i soggetti residenti (richiedenti) saranno accREDITATI

ART.23

MODALITA' DI PAGAMENTO DEI BUONI SOCIO-SANITARI

Alla liquidazione delle prestazioni agli Enti, strutture, professionisti accreditati provvederà il Responsabile del Servizio effettuati i riscontri tra i buoni assegnati e le prestazioni erogate

ART.24

DECADENZA DEL DIRITTO

In caso di decadenza del diritto alla fruizione del beneficio per decesso, trasferimento di residenza il buono viene sospeso e di ciò viene fatta comunicazione alle strutture convenzionate.

In nessun caso i buoni possono essere fruibili da altro soggetto ancorché familiare e/o convivente stante la titolarità unica del beneficio.

ART.25

MONITORAGGIO E FLUSSI INFORMATICI

Sono previsti dei momenti di verifica e monitoraggio da parte del servizio sociale relativamente ai profili qualitativi degli interventi attivati.

Le verifiche sono di norma semestrali ma possono avere cadenza ravvicinata qualora si ravvisino modifiche al piano personalizzato originario.

Il servizio sociale professionale avrà cura di vigilare sull'iniziativa attraverso un sistema di rilevazione costante dei flussi informativi anche in stretto collegamento con il medico curante allorquando necessario.

ART.26

CONTROLLO E VIGILANZA DEGLI ENTI ACCREDITATI

Il servizio sociale comunale esercita d'ufficio, oltre che su richiesta dell'interessato, verifiche periodiche sulla compiuta attuazione da parte delle strutture accreditate dei contenuti della convenzione. Nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni l'esito delle verifiche effettuate riveste efficacia vincolante per la revoca dell'accreditamento.

TITOLO V

ART.27

RIFERIMENTI NELL'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVENIENZE ECONOMICHE DI TIPO ASSISTENZIALE

- 1) I dati anagrafici dei soggetti cui sono stati concessi contributi e provvidenze economiche, secondo le previsioni normative del presente regolamento, saranno riportati nell'albo comunale prescritto dall'art. 22 della legge 412/1991.
- 2) L'albo di cui al precedente comma è riferito all'annualità dell'esercizio finanziario e deve essere aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno.
- 3) Nel contesto dell'albo, oltre alle generalità dei soggetti assistiti, saranno specificati i seguenti elementi:
 - codice fiscale dei soggetti stessi;
 - finalità del contributo;
 - entità del contributo o dell'intervento assistenziale;
 - disposizione legislativa e/o regolamentare in base alla quale è stato concesso il contributo.
- 4) Estremi del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento contributo/assistenziale.
- 5) Gli adempimenti d'ufficio occorrenti per la predisposizione e per l'aggiornamento dell'albo, limitatamente agli interventi contributivi socio-assistenziali, competono al responsabile del relativo servizio che è tenuto a trasmettere i dati di sua competenza all'ufficio cui risulta

demandata la definizione dell'albo nel suo complesso, salva restando la possibilità di provvedere di concerto.

- 6) L'albo sarà depositato presso l'ufficio dei servizi socio-assistenziali dalla data di predisposizione o di aggiornamento e fino al 31 dicembre di ogni anno, a libera visione di chiunque possa averne interesse; tale deposito sarà reso noto con apposito avviso da affiggere all'albo comunale per trenta giorni consecutivi.

ART.28

AZIONE DI RIVALSA

La spesa sostenuta dal Comune per gli interventi assistenziali (contributo straordinario sulle spese funerarie) sarà oggetto di richiesta di rimborso nei confronti dei soggetti obbligati per legge agli alimenti ai sensi dell'art 433 del C.C. aventi un'ISE superiore al triplo della fascia esente ai fini IRPEF.

ART.29

DISCIPLINA ACCERTAMENTI E RIMBORSO CONTRIBUTI INDEBITAMENTE

RISCOSSI

A fine anno l'Ufficio Sociale Amministrativo provvede, alla presenza del responsabile dell'Area e dell'Assessore al ramo, a sorteggiare il 30 % di tutte le istanze esitate positivamente ed a trasmettere le stesse al locale Comando di Brigata della Guardia di Finanza per i controlli sulle attestazioni I.S.E.E. prodotte dai richiedenti. Se dagli accertamenti dovesse risultare che i beneficiari hanno riscosso i contributi rendendo false dichiarazioni, essi sono tenuti a rimborsare quanto ricevuto in un'unica soluzione e con effetto immediato, con le conseguenziali responsabilità di carattere penale.